

Art. 25 - Formazione continua, assicurazione obbligatoria, pubblicità informativa

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 54 del Codice Deontologico.

2. Qualora l'iscritto non adempia agli obblighi di cui all'art. 14 del regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, il Presidente del Consiglio regionale provvede a diffida mediante raccomandata o posta elettronica certificata e decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l'iscritto abbia fornito adeguate giustificazioni, il Consiglio regionale dell'Ordine trasmette gli atti al Consiglio di disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012.

4. Qualora l'iscritto non adempia agli obblighi assicurativi, il Presidente del Consiglio regionale provvede a diffida mediante raccomandata o posta elettronica certificata e decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l'iscritto abbia fornito adeguate giustificazioni, il Consiglio regionale dell'Ordine trasmette gli atti al Consiglio di disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare.